



CITTA' DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AMMISSIONE AL
SERVIZIO MINIALLOGGIO CONVENZIONATO CON IL
COMUNE.**

Approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 22.9.2016

Premessa.

Preso atto che il Comune di Rovato (di seguito denominato Comune) ha stipulato una convenzione per servizio di minialloggio, sul territorio comunale, dalla Fondazione Lucini Cantù Onlus (di seguito denominata Fondazione);

Che ai sensi della convenzione viene stabilito che le domande degli utenti a tale servizio minialloggio protetto convenzionato sono presentate al Comune il quale redige le graduatorie e le liste di attesa "secondo quanto previsto dall'apposito regolamento comunale deliberato dal Consiglio comunale";

Che ai sensi della convenzione in atto, nel suddetto regolamento sono stabiliti i criteri di ammissione al servizio, i criteri per l'attribuzione dei punteggi e delle precedenzae per la formazione delle graduatorie, i termini e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, i criteri per la determinazione delle rette."

Sentita la Fondazione;

Art. 1. Criteri di ammissione al servizio.

1) Sono ammessi al servizio minialloggio le persone:

a) residenti presso il Comune di Rovato;

b) singoli o coppie, di cui uno abbia compiuto i 55 anni di età e l'altro 45 anni, che abbiano difficoltà personali e/o sociali, valutate dal Servizio Sociale, compatibili con le esigenze degli anziani ospiti della Casa di Riposo Lucini Cantù e degli ospiti già presenti nei minialloggi;

c) Sono accolti i soggetti che presentino almeno una delle seguenti problematiche:

- reti familiari rarefatte e residuali;
- un'abitazione non adeguata (es. presenza di barriere architettoniche, ecc...);
- sfratto dalla abitazione che detenevano in locazione;
- diminuzione dell'autonomia;
- patologie gestibili a domicilio;
- condizione di solitudine.

d) Oltre a entrambi i requisiti di cui al punto a) e b) e un requisito della lettera c), è necessario avere un I.S.E.E. non superiore a € 24.306,36. Tale limite potrà essere modificato con delibera della Giunta Comunale. Tale limite non opera nel caso di emergenza abitativa verificata dai Servizi sociali del Comune, fermo restando la presenza di entrambi i requisiti dalle lettere a) e b).

Art. 2. Criteri di esclusione dall'accesso per l'assegnazione.

1) Non possono ottenere l'assegnazione dei mini alloggi i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- 1) essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato, per le proprie esigenze nel Comune di Rovato. La valutazione dell'adeguatezza è stabilita dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- 2) essere assegnatari in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio adeguato alle proprie esigenze, costruito con un finanziamento pubblico, anche parziale, o agevolato, in qualunque forma, oppure concesso dallo Stato o da altro Ente Pubblico.
- 3) l'esclusione di cui al punto 1 non opera se il possessore del proprio alloggio lo mette a piena disposizione del Comune che potrà utilizzarlo, senza vincoli e per il periodo relativo alla

permanenza del possessore nel minialloggio, per assegnarlo a soggetti bisognosi per emergenza abitativa. In questo caso il Comune ha piena facoltà di scelta dell'assegnatario.

- 4) la rinuncia al minialloggio assegnato comporta la cancellazione dalla graduatoria, fino a presentazione di una nuova domanda.

Art. 3. Termini e modalità di presentazione della domanda di assegnazione del servizio

- 1) La domanda di ammissione ai minialloggi convenzionati con il Comune va presentata al Comune, ufficio servizi sociali, su apposita modulistica stabilita dall'Ufficio in forma di auto dichiarazione e ulteriori allegati.
- 2) L'Ufficio servizi sociali assiste gli utenti nella compilazione della domanda che dovrà poi essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune.
- 3) Le domande possono essere presentate in ogni momento dell'anno su apposito modulo.

Art. 4. Graduatoria per l'assegnazione

- 1) Prima dell'assegnazione di un mini alloggio disponibile, la graduatoria è ri-aggiornata dall'Ufficio servizi sociali del Comune prendendo in considerazione tutte le domande pervenute fino a quella data. L'alloggio viene assegnato al primo della graduatoria riaggiornata.
- 2) Nella fase di riaggiornamento l'ufficio servizi sociali verifica l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 1 e l'inesistenza di una delle condizioni di cui all'art. 2. Le verifiche sono effettuate sia dall'istruttore amministrativo che dall'assistente sociale dell'area anziani del Comune, suddividendo le verifiche per competenza.
- 3) La graduatoria per l'assegnazione dei mini-alloggi è data dall'applicazione dei criteri definiti dall'art. 5.
- 4) Le graduatorie sono messe a disposizione dell'utenza. Pubblicate all'albo pretorio on line del Comune, e inviate in copia alla Fondazione convenzionata che è tenuta ad affiggere la propria graduatoria in un luogo visibile alla cittadinanza.
- 5) I cittadini possono ricorrere contro la graduatoria presentando apposita istanza motivata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. L'Ufficio servizi sociali esamina i ricorsi e decide entro 15 giorni procedendo al diniego o all'accettazione del ricorso. In tale ultimo caso l'Ufficio procede alla revisione della graduatoria e alla sua ripubblicazione.
- 6) Qualora fosse disponibile un mini alloggio protetto e non ci fossero domande di ammissione al servizio, l'ufficio servizi sociali, indice un bando pubblico con durata di 30 giorni.
- 7) La legge sull'auto dichiarazione (D.P.R. 445/2000) prevede l'esecuzione di controlli, per cui gli uffici potranno richiedere la produzione di documenti a conferma di quanto dichiarato e conseguentemente, qualora dai controlli effettuati, le dichiarazioni dovessero risultare mendaci o non corrette, in ordine ad elementi determinanti ai fini dell'attribuzione del punteggio e all'ammissione al servizio, il Responsabile provvederà ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R., all'immediata revoca dell'assegnazione del minialloggio e alla conseguente ricollocazione in graduatoria secondo il punteggio che compete e sulla base degli elementi accertati. Nel caso in cui vi sia il rifiuto dell'utente a presentare la documentazione probatoria, lo stesso verrà automaticamente escluso.

Art. 5. Criteri di attribuzione del punteggio e delle precedenze per la formazione delle graduatorie.

- 1) Le graduatorie sono formate seguendo l'ordine decrescente di punteggio complessivo per anziano.

2) Il punteggio è assegnato sommando i punteggi definiti con i seguenti criteri:

1	Persona con reti familiari rarefatte e residuali	Punti 8
2	Persona che vive in un'abitazione non adeguata (es. presenza di barriere architettoniche, ecc...), oppure in un'abitazione con sfratto;	Punti 10
3	Persona che ha in atto una diminuzione dell'autonomia funzionale;	Punti 6
4	Persona che presenta patologie gestibili a domicilio	Punti 2
5	Persone anziana che vive condizioni di solitudine.	Punti 4
6	Valutazione sociale riferita alla fragilità personale e relazionale (persone seguite dal Servizio Pubblica Assistenza o dai servizi specialistici)	Punti 10

3) A parità di punteggio, si applicano le seguenti precedenze nell'ordine che segue:

- valore di I.S.E.E. inferiore;
- anziano solo senza figli viventi;
- anzianità di età del singolo soggetto o del soggetto più anziano facente parte di una coppia.

Art. 6. Accettazione del servizio minialloggio

1) All'atto dell'accettazione del servizio del minialloggio l'assegnatario accetta tutte le prescrizioni e norme definite nella carta dei servizi elaborata dalla Fondazione.

Art. 7. Rette a carico degli assegnatari

- 1) Le rette a carico degli assegnatari residenti a Rovato sono stabilite ogni anno con deliberazione di Giunta Comunale.
- 2) Le modifiche delle rette, di norma, hanno effetto dal mese seguente la comunicazione all'assegnatario.
- 3) Le rette per gli assegnatari residenti a Rovato sono calcolate in base all'ISEE, applicando i criteri di compartecipazione stabiliti dalla "scheda servizio minialloggi protetti" del "Regolamento per la realizzazione degli interventi e l'erogazione di servizi e prestazioni in campo sociale" approvato con delibera consiliare n. 8 del 23/01/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4) L'aggiornamento ISEE viene effettuato entro il 15 giugno di ogni anno e il conseguente ricalcolo della retta decorre dal primo di agosto successivo.
- 5) A seguito di intervenute modificazioni del nucleo familiare e reddituali gli utenti devono presentare una nuova dichiarazione ISEE ai fini del ricalcolo della retta assegnata, che sarà applicata dal mese successivo a quello di presentazione.
- 6) In caso di accettazione del minialloggio, l'assegnatario ha l'obbligo di pagare la retta corrispondente dal momento dell'assegnazione del minialloggio e dispone dell'appartamento dal primo giorno del mese successivo, fatto salvo casi eccezionali giustificati da certificati medici.
- 7) E' prevista una riduzione del 50% del retta del servizio quando, per necessità/urgenza, il minialloggio viene occupato dopo la seconda metà del mese corrente.
- 8) Per i tardivi pagamenti delle rette sono applicati gli interessi di mora nella misura del saggio legale di interesse.
- 9) La retta è versata direttamente alla Fondazione convenzionata entro il giorno 5 del mese di riferimento.

- 10) L'assegnatario può lasciare il minialloggio in un qualsiasi momento, salvo l'obbligo di pagare l'intero mese qualora non sia stata data disdetta scritta presso i servizi sociali del Comune, negli orari di ufficio, entro l'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 8. Reclami

- 1) Eventuali reclami riguardanti sulla qualità del servizio, dovranno essere presentati dagli assegnatari per iscritto alla Fondazione la quale provvederà ad attivarsi effettuare l'intervento secondo la rispettiva competenza.

Art.9. Norme finali

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla convenzione con la Fondazione citata in premessa, al Regolamento per la realizzazione degli interventi e l'erogazione di servizi e prestazioni in campo sociale" approvato con delibera consiliare n. 8 del 23/01/2006 e successive modifiche ed integrazioni e per analogia, alle norme del Codice Civile in materia di condominio.